

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **TESTO UNIFICATO N. 437-469-497/A**

Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità

\*\*\*\*\*

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta del 31 luglio 2018

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 437**

presentata dai Consiglieri regionali  
SOLINAS Antonio - COCCO Pietro - DERIU - COZZOLINO - FORMA - PISCEDDA - MORICONI  
- MELONI - COMANDINI

il 29 giugno 2017

Norme per le cooperative di comunità in Sardegna

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 469**

presentata dal Consigliere regionale  
LEDDA

il 7 dicembre 2017

Disciplina delle comunità cooperative

\*\*\*\*\*

### **PROPOSTA DI LEGGE N. 497**

presentata dai Consiglieri regionali  
TENDAS - LOTTO - PINNA

il 20 marzo 2018

Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - ANEDDA - CACCIOTTO - DESINI - GAIA - LAMPIS - MORICONI - RUBIU - TENDAS, relatore

pervenuta il 1° agosto 2018

L'evoluzione della società, intesa in senso sia civico che economico, ha comportato l'insorgere di nuovi bisogni che si affiancano, e a volte si coniugano, a quelli tradizionali generando in tal modo delle aspettative comuni che spesso non sono, non solo soddisfatte, ma anche prese in considerazione dalle competenti istituzioni, sia pubbliche che private, i cui modelli di risposta, pertanto, si rilevano insufficienti.

Pertanto, si rende opportuno concepire uno strumento operativo che sappia intercettare meglio i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale, e di conseguenza, concepire una risposta efficiente secondo modelli innovativi rispetto a quelli attuati dai tradizionali attori, sia pubblici che privati.

In virtù di quanto detto, la presente proposta di legge sulle cooperative di comunità deve riconoscere la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione di tutti i soci.

Nel contempo, non bisogna trascurare l'aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali, nell'ambito del quale assumono importanza le risorse messe a disposizione dalle Istituzioni della Comunità (ad esempio, voucher, strutture e beni di proprietà pubblica).

La cooperativa, in base a quanto riportato nella "Dichiarazione di identità cooperativa" approvata dal XXXI Congresso dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, può definirsi quale associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.

La cooperativa rappresenta, pertanto, la forma giuridica di società nel cui genus esiste la capacità di governare azioni promosse dai cittadini che si auto-organizzano al fine di intercettare i bisogni economici, sociali, e culturali, trasformarli in domanda e, conseguentemente, confezionare una risposta avvalendosi di strumenti operativi dinamici dotati di tutti gli equilibri e i parametri di efficienza economica e patrimoniale tipici di un'impresa.

Le cooperative di comunità divengono il contenitore in cui convivono lo spirito di impresa, concepito quale capacità di confrontarsi con il contesto ambientale adottando i giusti equilibri economico-patrimoniali funzionali al raggiungimento degli scopi, e la collaborazione tra individui ed istituzioni locali di riferimento nell'intento di perseguire lo scopo mutualistico, inteso in senso sociale e collettivo più ampio possibile, orientato alla generazione di valori economici e capitale sociale da ristornare sulla comunità dalla quale e nella quale sono generate. Quindi, la cooperativa di comunità assume al ruolo di attore protagonista dell'ambito territoriale in cui agisce e di cui promuove lo sviluppo orientato alla produzione di valore aggiunto socio-economico e di capitale relazionale. In tal modo si innesci un sistema capace di esternalizzare elementi positivi in grado di autoalimentare l'azione e il processo di sviluppo locale.

La cooperativa di comunità può porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e in particolare, come già riportato, quelli che la mano pubblica ovvero l'iniziativa privata non riescono a garantire. La valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle produzioni tradizionali (agricole, pastorali, artigianali), il recupero delle tradizioni culturali, il miglioramento dell'arredo e dell'igiene dei luoghi comuni, la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della popolazione possono essere obiettivi da perseguire.

In virtù di tali scopi la cooperativa può attivare la produzione di beni e servizi i quali, forniti in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica.

La nascita di una cooperativa di comunità può trarre forza dalla volontà di migliorare la qualità della vita e in alcuni casi di reagire al declino anche e soprattutto nei paesi a rischio spopolamento, valorizzare il proprio patrimonio e trasformarlo in occasione di sviluppo economico e di occupazione, far rivivere i servizi essenziali, rompere l'isolamento e dare una prospettiva alla comunità.

I piccoli paesi rappresentano una parte importante della nostra Isola una fetta importante della popolazione che si riconosce nella propria comunità e vuole impegnarsi per valorizzarla e in alcuni casi per salvarla, dove i vincoli di bilancio mettono a rischio i servizi essenziali e, unitamente alla totale assenza di investimenti privati per mancanza di remuneratività, è sempre più realistico uno sgretolamento sociale, con un peggioramento delle condizioni di vita e conseguente spopolamento di intere aree del nostro territorio.

In tanti altri piccoli comuni questo rischio c'è, e si sente l'esigenza di essere partecipi per far crescere la propria comunità.

La cooperativa di comunità può essere lo strumento utile a rigenerare i territori e a favorire la partecipazione delle persone nella costruzione del futuro della propria comunità.

Dopo che per prima la Puglia, con la legge regionale n. 23 del 20 maggio 2014, ha affrontato il tema delle cooperative di comunità, con risultati apprezzati da molti osservatori, sono sempre di più le regioni che hanno provveduto a dotarsi di uno strumento legislativo per definire i campi di intervento, le finalità e gli aiuti finanziari da assegnare a questa che sempre di più appare come una realtà significativa del welfare territoriale.

Con specifica legge sono intervenute, nel 2014, la Regione Basilicata e la Liguria, e nel 2015 l'Abruzzo.

Anche in altre regioni il tema delle cooperative di comunità è stato affrontato, con specifici articoli, all'interno di leggi che hanno affrontato tutta la materia della cooperazione, o della cooperazione sociale. Toscana ed Emilia Romagna nel 2014. La Lombardia, ad oggi l'ultima nota, nel novembre 2015, con un articolo (il n.11) della legge regionale n. 36, con una particolare attenzione al tema dell'housing sociale.

Una così significativa attività legislativa, dalle caratteristiche sostanzialmente omogenee tra i diversi ambiti territoriali, ci fa pensare che si tratti di una materia, anche se nuova, meritevole di grande attenzione.

\*\*\*\*\*

La Terza Commissione, nella seduta del 25 luglio 2018, ha espresso a maggioranza l'allegato parere favorevole, con osservazioni, sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Atteso il carattere programmatico del testo di legge in esame e il carattere meramente eventuale dei contributi regionali in favore delle cooperative di comunità la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore in sede di approvazione annuale della legge di bilancio in aderenza all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Terza Commissione segnala l'opportunità di apportare le modifiche di seguito indicate:

- a) nel comma 4 dell'articolo 6 dopo le parole: "sono erogati" si valuti l'inserimento delle seguenti: "nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati";
- b) si valuti, inoltre, la sostituzione dell'articolo 7 con il seguente: "Art. 7 (Clausola di neutralità finanziaria). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, la Regione provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

Programmazione, bilancio, contabilità, credito, finanza e tributi, partecipazioni finanziarie, demanio e patrimonio, politiche europee, rapporti con l'Unione europea, partecipazione alla formazione degli atti europei, cooperazione internazionale.

## PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 27 luglio 2018

Il Consiglio delle autonomie locali della Sardegna valuta in modo molto positivo il testo unificato che disciplina e regola le azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità.

Una legge attesa e fortemente voluta soprattutto dalle piccole comunità dell'Isola, che attraverso questa nonna possono avviare una serie di iniziative volte a mettere insieme un sistema integrato di servizi che creino solidarietà, cittadinanza attiva, prospettive lavorative, sussidiarietà tra cittadini e istituzioni.

Un passo in avanti che, se la legge venisse approvata in tempi ragionevolmente brevi e adeguatamente finanziata può dare risposte concrete alle necessità delle piccole comunità, che attraverso la cooperazione di comunità possono creare una rete di servizi e cooperazione tra cittadini e comune. Una risposta seria alla crescente domanda di lavoro da una parte, l'abbandono delle comunità rurali e la richiesta di servizi essenziali per chi resta dall'altra.

L'integrazione con le altre forme di sostegno al reddito regionali e nazionali (REI, REIS, ecc.) consentiranno inoltre, grazie alla collaborazione dei comuni, che avranno un ruolo determinante di progettazione e costruzione delle cooperative di comunità di superare, attraverso l'accompagnamento al lavoro, il concetto di assistenzialismo che troppo spesso annulla la dignità delle persone.

Allo scopo di marcare un passo in avanti anche rispetto ai modelli cooperativistici già normati ed efficienti, potrebbe essere esaltata, fra le finalità previste dall'articolo 1, la funzione di vera e propria innovazione sociale attraverso la creazione di sinergia e di coesione, foriera di beni e/o servizi che incidono in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale e sulla centralità del capitale umano.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

**Titolo:** Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare le risorse e le vocazioni presenti sul territorio, con particolare riferimento alle comunità locali dei comuni disagiati o a rischio di spopolamento, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità" quale strumento di crescita.

### Art. 2

#### Definizione

1. Ai fini della presente legge si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci appartengono o eleggono come propria. Tale obiettivo è perseguito attraverso la produzione di beni e servizi diretti a incidere in modo stabile sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità di appartenenza.

2. Le cooperative di comunità hanno per scopo l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, più in generale, il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle comunità interessate, attraverso la produzione e gestione di beni e servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le tradizioni, i beni culturali e ambientali presenti nella comunità.

3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione del-

lo scopo mutualistico che le caratterizza.

### Art. 3

#### Comunità di riferimento

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono il comune o i comuni e le loro eventuali circoscrizioni sul cui territorio operano le cooperative di comunità.

### Art. 4

#### Soci

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria.

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le organizzazioni del terzo settore;
- c) gli enti locali sul cui territorio opera la cooperativa di comunità, nonché altri enti pubblici.

3. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), devono avere sede legale nella comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.

### Art. 5

#### Attività

1. Le cooperative di cui all'articolo 2 svolgono attività di produzione di beni e servizi rivolte alla comunità di riferimento, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche.

2. La Regione predispone schemi di convenzione-tipo concernenti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

## Art. 6

Sostegno regionale all'attività  
delle cooperative di comunità

1. La Regione può supportare e sovvenzionare l'attività delle cooperative di comunità attraverso l'erogazione di servizi assicurati dal sistema regione e l'erogazione di contributi indirizzati allo svolgimento di attività a favore della comunità di riferimento.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione:

- a) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi;
- b) le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.

4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti degli stanziamenti di bilancio annualmente a ciò destinati e conformemente ai principi generali dell'Unione europea in materia di aiuti di stato e al quadro della normativa in materia di aiuti di stato formato, in particolare, dal regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE e dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE.

5. La deliberazione di cui al comma 3 è soggetta al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia che si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

## Art. 7

## Clausola di neutralità finanziaria

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 437

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di definire gli strumenti normativi per avviare le cooperative di comunità in Sardegna, il cui scopo è costituito dalla produzione di vantaggi, ovvero beni o servizi, a favore delle economie dei territori nei quali risiedono ed operano.

Quella delle cooperative di comunità è una importante esperienza che va affermandosi positivamente in diverse parti d'Italia, con progetti su forestazione, agricoltura e zootecnia biologica, cura del verde e del territorio, turismo agreste, agriturismo, turismo scolastico e turismo di comunità, albergo diffuso, ecc; inoltre si contano diversi casi di cooperative di comunità il cui settore d'attività è imperniato nei servizi pubblici locali, quali ad esempio nei settori dell'energia elettrica, idrico o della gestione dei rifiuti.

Si vuole favorire, attraverso le cooperative di comunità, il ritorno ad una visione umano centrica anche dei rapporti economici e sociali, creando le basi giuridiche, per un modello sociale in cui le tradizioni e le produzioni tipiche, la storia, l'ambiente, ed anche i rapporti personali saranno il fondamento di un nuovo progetto di sviluppo. La costituzione di una cooperativa di comunità, da un punto di vista formale e giuridico, non diverge dalla costituzione di una qualsiasi cooperativa, in quanto l'unica differenza sarà costituita dall'oggetto dello scambio mutualistico, in questo caso afferente un servizio rivolto agli appartenenti ad una determinata comunità.

Questo può consistere nel fruire di beni e/o servizi a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato o disporre di opportunità di lavoro che assicurino la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. L'intento è quello di costituire una società cooperativa capace di adattarsi alle esigenze, peculiarità e problematiche del territorio nel quale opera, valorizzando al meglio le potenzialità, dando risposte alle esigenze degli abitanti, creando contestualmente nuove occasioni di lavoro ed evitando lo spopolamento di aree ricche di storia e cultura locale.

Le cooperative di comunità rappresentano, dunque, uno strumento in più che consente ai cittadini di una comunità con tali caratteristiche di organizzarsi, con il supporto della Regione, dei Comuni e in sinergia con altre associazioni già presenti nel territorio. La Sardegna, per le sue caratteristiche demografiche ed orografiche, appare una realtà regionale nella quale, più di altre, lo strumento delle cooperative di comunità può affermarsi, dando risposte efficaci implementando le proprie politiche a vantaggio dei piccoli centri dell'interno per cercare di arginare il fenomeno dello spopolamento, offrendo servizi e nuove opportunità di lavoro.

Il testo proposto consta di otto articoli. Nel primo viene enunciato il riconoscimento delle cooperative di comunità e le loro finalità. Nel secondo tali cooperative vengono definite nelle loro caratteristiche essenziali. L'articolo 3 istituisce l'Albo regionale delle cooperative di comunità. L'articolo 4 individua i soci delle cooperative di comunità. L'articolo 5 prevede la realizzazione di progetti integrati. L'articolo 6 disciplina gli interventi regionali. L'articolo 7 reca la norma finanziaria. L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore.

## RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 469

Le comunità cooperative sono uno strumento per dare una veste giuridica a quell'immensa attività comunitaria, soprattutto nelle piccole realtà rurali, che spesso si sostituisce alle istituzioni ed alla loro cronica mancanza di risorse pubbliche, questo nel conservare e valorizzare le tradizioni, la qualità e le risorse naturali, economiche, sociali e culturali presenti sui territori.

Anche nella nostra nazione sarda nascono nuovi bisogni che si affiancano, e a volte si coniugano, a quelli tradizionali generando in tal modo delle aspettative comuni che spesso non sono soddisfatte; lo strumento "comunità cooperativa" intercetta i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale.

Le comunità cooperative possono porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e in particolare, come già riportato, quelli che la mano pubblica ovvero l'iniziativa privata non riescono a garantire. La valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle produzioni tradizionali ed identitarie (agricole, pastorali, artigianali), il recupero tradizioni culturali, il miglioramento dell'arredo e dell'igiene dei luoghi comuni, la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della popolazione possono essere obiettivi da perseguire. In virtù di tali scopi la comunità cooperativa può attivare la produzione di beni e servizi i quali, forniti in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica; a titolo di esempio la comunità cooperativa può svolgere le seguenti attività: servizi socio-sanitari; servizi scolastici; servizi commerciali (bar, negozi, carburanti); servizi di comunicazione (posta, telefonia); servizi ambientali; piccole manutenzioni; animazione culturale; gestione di beni pubblici ed altri ancora.

I soci della comunità cooperativa sono cittadini che partecipano in relazione alle loro esigenze e alla volontà di contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci utenti, cioè consumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro capacità professionali e lavorative sono funzionali e coerenti con lo svolgimento delle attività della cooperativa stessa.

Possono esseri soci delle comunità cooperative le persone fisiche, quelle giuridiche, le associazioni e le fondazioni e gli enti pubblici territoriali.

Il testo è composto da otto articoli che disciplinano le finalità, gli scopi mutualistici, l'inquadramento dei soci, la comunità di riferimento, la costituzione di un albo regionale, gli interventi pubblici e gli strumenti e le modalità di raccordo.

## RELAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 497

L'evoluzione della società, intesa in senso sia civico che economico, ha comportato l'insorgere di nuovi bisogni che si affiancano e, a volte, si coniugano a quelli tradizionali, generando in tal modo delle aspettative comuni che spesso non sono non solo soddisfatte, ma anche prese in considerazione dalle competenti istituzioni, sia pubbliche che private, i cui modelli di risposta, quindi, si rivelano insufficienti.

Pertanto, si rende opportuno concepire uno strumento operativo che sappia intercettare meglio i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale e, di conseguenza, concepire una risposta efficiente secondo modelli innovativi rispetto a quelli attuati dai tradizionali attori, sia pubblici che privati.

In virtù di quanto detto, la presente proposta di legge sulle cooperative di comunità deve riconoscere la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione di tutti i soci.

Nel contempo, non bisogna trascurare l'aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali, nell'ambito del quale assumono importanza le risorse messe a disposizione dalle istituzioni della comunità (ad esempio, voucher, strutture e beni di proprietà pubblica).

La cooperativa, in base a quanto riportato nella "Dichiarazione di identità cooperativa" approvata dal XXXI Congresso dell'alleanza cooperativa internazionale, può definirsi quale associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e democraticamente controllata.

La cooperativa rappresenta, pertanto, la forma giuridica di società nel cui genus esiste la capacità di governare azioni promosse dai cittadini che si auto-organizzano al fine di intercettare i bisogni economici, sociali e culturali, trasformarli in domanda e, conseguentemente, confezionare una risposta avvalendosi di strumenti operativi dinamici dotati di tutti gli equilibri e i parametri di efficienza economica e patrimoniale tipici di un'impresa.

Le cooperative di comunità divengono il contenitore in cui convivono lo spirito di impresa, concepito quale capacità di confrontarsi con il contesto ambientale adottando i giusti equilibri economico-patrimoniali funzionali al raggiungimento degli scopi e la collaborazione tra individui ed istituzioni locali di riferimento, nell'intento di perseguire lo scopo mutualistico, inteso in senso sociale e collettivo più ampio possibile, orientato alla generazione di valori economici e capitale sociale da restituire sulla comunità dalla quale e nella quale sono generate. Quindi, la cooperativa di comunità assume al ruolo di attore protagonista dell'ambito territoriale in cui agisce e di cui promuove lo sviluppo orientato alla produzione di valore aggiunto socio economico e di capitale relazionale. In tal modo si innesca un sistema capace di esternalizzare elementi positivi in grado di autoalimentare l'azione e il processo di sviluppo locale.

La cooperativa di comunità può porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e in particolare, come già riportato, quelli che la mano pubblica ovvero l'iniziativa privata non riescono a garantire. La valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle produzioni tradizionali (agricole, pastorali, artigianali), il recupero delle tradizioni culturali, il miglioramento dell'arredo e dell'igiene dei luoghi comuni, la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della popolazione possono essere obiettivi da perseguire.

In virtù di tali scopi la cooperativa può attivare la produzione di beni e servizi i quali, forniti in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica.

La nascita di una cooperativa di comunità può trarre forza dalla volontà di migliorare la qualità della vita e in alcuni casi di reagire al declino anche e soprattutto nei paesi a rischio spopolamento, valorizzare il proprio patrimonio e trasformarlo in occasione di sviluppo economico e di occupazione, far rivivere i servizi essenziali, rompere l'isolamento e dare una prospettiva alla comunità.

I piccoli paesi rappresentano una parte importante della nostra Isola, una fetta importante della popolazione che si riconosce nella propria comunità e vuole impegnarsi per valorizzarla e in alcuni casi per salvarla, dove i vincoli di bilancio mettono a rischio i servizi essenziali e, unitamente alla totale assenza di investimenti privati per mancanza di remuneratività, è sempre più realistico uno sgretolamento sociale, con un peggioramento delle condizioni di vita e conseguente spopolamento di intere aree del nostro territorio.

In tanti altri piccoli comuni questo rischio c'è, e si sente l'esigenza di essere partecipi per far crescer e la propria comunità.

La cooperativa di comunità può essere lo strumento utile a rigenerare i territori e a favorire la partecipazione delle persone nella costruzione del futuro della propria comunità.

Dopo che per prima la Puglia, con la legge regionale 20 maggio 2014, n. 23, ha affrontato il tema delle cooperative di comunità, con risultati apprezzati da molti osservatori, sono sempre di più le regioni che hanno provveduto a dotarsi di uno strumento legislativo per definire i campi di intervento, le finalità e gli aiuti finanziari da assegnare a questa che sempre di più appare come una realtà significativa del welfare territoriale.

Con specifica legge sono intervenute, nel 2014, la Basilicata e la Liguria, e nel 2015 l'Abruzzo.

Anche in altre regioni il tema delle cooperative di comunità è stato preso in esame, con specifici articoli, all'interno di leggi che hanno affrontato tutta la materia della cooperazione, o della cooperazione sociale. Toscana ed Emilia Romagna nel 2014. La Regione Lombardia, ad oggi l'ultima nota, ha approvato la legge regionale 6 novembre 2015, n. 36, con una particolare attenzione al tema dell'housing sociale all'articolo 11.

Una così significativa attività legislativa, dalle caratteristiche sostanzialmente omogenee tra i diversi ambiti territoriali, ci fa pensare che si tratti di una materia, anche se nuova, meritevole di grande attenzione.

Il testo è composto da 7 articoli.

All'articolo 1 si riconosce la cooperativa di comunità quale strumento di crescita.

All'articolo 2 si definiscono le cooperative di comunità.

All'articolo 3 vengono individuati i soci.

All'articolo 4 si prevede che le cooperative di comunità possono presentare progetti integrati.

All'articolo 5 viene previsto il sostegno della Regione per l'attuazione dei progetti integrati.

All'articolo 6 la copertura finanziaria.

All'articolo 7 l'entrata in vigore.

## TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 437

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e del proprio statuto di autonomia speciale, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali, economiche e le vocazioni proprie del territorio regionale, riconosce, promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili.

### Art 2

#### Definizione

1. Si considerano cooperative di comunità le società cooperative a mutualità prevalente che hanno tra gli scopi sociali il miglioramento della qualità della vita sociale ed economica delle comunità interessate. Esse operano per il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.

2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e 233 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

3. Le cooperative di comunità sono costituite in forma di cooperative di produzione e

lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

4. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono tutti i cittadini residenti nell'ambito territoriale dove operano le cooperative di comunità; tale ambito è definito in sede costituente nello statuto della cooperativa di comunità.

### Art. 3

#### Albo regionale

1. È istituito presso la Presidenza della Regione l'Albo regionale delle cooperative di comunità della Sardegna.

2. Le cooperative di comunità sono inoltre iscritte all'Albo regionale delle cooperative di comunità istituito dalla Regione. L'iscrizione all'Albo regionale, disposta con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, è requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.

3. I requisiti per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale sono oggetto di specifico regolamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'Albo regionale delle cooperative di comunità è soggetto a revisione annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione.

5. La cancellazione delle cooperative iscritte all'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale qualora non mantengano i requisiti di iscrizioni previsti.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento recante le misure attuative del presente articolo.

## Art. 4

## Soci

1. Le cooperative di comunità sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste, e la loro forma, nonché il funzionamento, è regolata dalla normativa nazionale ad essa relativa. Sono soci delle cooperative di comunità i soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori e soci utenti, che sono residenti nella comunità interessata o che in essa operano a vario titolo, e di soci finanziatori che possono essere residenti anche al di fuori della comunità interessata.

2. Possono diventare soci, in virtù dello scambio mutualistico:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa;
- d) gli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità ed altri enti pubblici.\

## Art. 5

## Progetti integrati

1. Per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, le cooperative di comunità predispongono progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

- a) valorizzazione di beni comuni, culturali e ambientali;
- b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
- c) difesa e valorizzazione delle tradizioni popolari tipiche territoriali;
- d) valorizzazione delle risorse umane;
- e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
- f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;

- g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
- h) inclusione sociale e lavorativa con la promozione di nuova occupazione.

2. Al fine di agevolare l'attività delle cooperative di comunità, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono predisposti schemi di convenzione-tipo aventi ad oggetto i rapporti tra le cooperative di comunità e le pubbliche amministrazioni coinvolte nei progetti integrati ai sensi del presente articolo.

## Art. 6

## Interventi regionali

1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, e le spese ammissibili.

4. È fatta sempre salva la possibilità per le cooperative di comunità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività, compatibilmente con le norme di settore, concedendo, tra l'altro, incentivi per:

- a) la costituzione di nuove imprese cooperative e lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti;
- b) la creazione di nuova occupazione e di progetti per il reinserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate;
- c) la costituzione di start-up anche a vocazione sociale ed in ambito energetico per

- prodotti e/o servizi ad alto valore innovativo;
- d) l'acquisto di beni materiali ed immateriali strumentali all'attività dell'impresa cooperativa;
  - e) la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali.

#### Art. 7

##### Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Nel bilancio di previsione della Regione 2017-2019 sono apportate le seguenti modifiche:

in aumento

missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma 08 (Cooperazione e associazionismo) - titolo 1 (Spese correnti)

2017	euro	1.000.000
2018	euro	1.000.000
2019	euro	1.000.000

in diminuzione

missione 09 - programma 02 - titolo 1 (capitolo SC04.4070)

2017	euro	1.000.000
2018	euro	1.000.000
2019	euro	1.000.000

#### Art.8

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 469

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la presente legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "cooperative di comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.

### Art. 2

#### Scopo mutualistico e oggetto

1. Sono riconosciute "Cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, sul territorio, di capitale "sociale".

### Art. 3

#### Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le "cooperative di comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, so-

ciali o miste e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.

2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.

3. Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.

### Art. 4

#### Comunità di riferimento

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.

2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:

- a) il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
- b) il 7 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- c) il 3 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti.

3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5.

## Art. 5

## Albo regionale

1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità; i requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'Albo regionale sono oggetto di specifico regolamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6

## Interventi in favore delle cooperative di comunità

1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione, nei limiti delle risorse disponibili annualmente in conto della missione 15 - programmi 01 e 03 del bilancio regionale, può intervenire attraverso:

- a) finanziamenti agevolati;
- b) contributi in conto capitale;
- c) contributi in conto occupazione.

2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.

## Art. 7

## Strumenti e modalità di raccordo

1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità

pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione autonoma della Sardegna:

- a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che regolino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
- b) favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:
  - 1) la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali;
  - 2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
  - 3) il riconoscimento alla cooperazione di comunità della qualifica di soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
  - 4) l'individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
  - 5) la messa a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.

## Art. 8

## Norma finanziaria

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari nei limiti delle risorse iscritte in conto della missione 15 - programmi 01 e 03 del bilancio della Regione per le medesime finalità.

## TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 497

### Art. 1

#### Finalità

1. La Regione, al fine di contribuire a mantenere vive e valorizzare le risorse e le vocazioni presenti sul territorio e, soprattutto, delle comunità locali a rischio spopolamento, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità" quale strumento di crescita.

### Art. 2

#### Definizione

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono "cooperative di comunità" le società cooperative che hanno come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria; tale obiettivo è perseguito attraverso la produzione di beni e servizi al fine di incidere in modo stabile sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità di appartenenza.

2. Le cooperative di comunità hanno per scopo l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, più in generale, il rafforzamento del tessuto economico e sociale delle comunità interessate, attraverso la produzione e gestione di beni e servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le tradizioni, i beni culturali e ambientali presenti nella comunità.

3. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative, di cui all'articolo 2512 del Codice civile e 233 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.

4. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.

### Art. 3

#### Soci

1. Sono soci delle cooperative di comunità quelli previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione (soci lavoratori, soci utenti, soci finanziari) che appartengono alla comunità interessata o che operano a vario titolo con essa, eleggendola come propria.

2. Possono diventare soci delle cooperative di comunità:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le organizzazioni del terzo settore;
- d) gli enti locali, sul cui territorio opera la cooperativa di comunità e altri enti pubblici.

### Art. 4

#### Progetti integrati

1. Le cooperative di cui all'articolo 2, per rispondere alle esigenze delle comunità possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:

- a) valorizzazione dei beni culturali;
- b) difesa e valorizzazione dell'ambiente;
- c) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
- d) promozione delle produzioni locali tipiche;
- e) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
- f) promozione di nuova occupazione.

2. Qualora la predisposizione e realizzazione di progetti integrati richieda l'intervento di enti pubblici, la Regione predispone schemi di convenzione-tipo, concernenti i rapporti fra le cooperative di comunità e le amministrazioni pubbliche coinvolte.

## Art. 5

Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

## Sostegno regionale ai progetti integrati

1. La Regione sovvenziona l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi indirizzati all'attuazione dei progetti integrati.

2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.

3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti.

4. I contributi previsti dal presente articolo sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

5. Nel caso in cui la cooperativa di comunità non predisponga un progetto integrato o lo stesso non sia ammesso o finanziato, è fatta salva la possibilità per le cooperative di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività.

## Art. 6

## Norma finanziaria

1. Alle spese di attuazione della presente legge, quantificate in euro 1.000.000 annui, si fa fronte nei rispettivi esercizi finanziari con le risorse previste nella missione 15 - programmi 01 e 03 del bilancio pluriennale 2018-2020 per le medesime finalità.

## Art. 7

## Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel